

## "S T A T U T O

della "KIM Forniture Scout SOCIETA' COOPERATIVA"

### TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente sotto la denominazione "KIM Forniture Scout SOCIETA' COOPERATIVA".

#### ART. 2 - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

#### ART. 3 - SEDE

3.1 La società ha sede nel Comune di MILANO, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

#### ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale.

### TITOLO II SCOPO - OGGETTO

#### ART. 5 - OGGETTO E SCOPO

5.1 La società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attività

- 1) la fornitura e la vendita ai singoli iscritti (e loro familiari) dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, d'ora in avanti semplicemente AGESCI nonché alle sue strutture e ripartizioni territoriali (gruppi, zone regioni, aree, etc.) di beni e servizi atti allo svolgimento delle loro funzioni o attività e precisamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: uniformi, distintivi, equipaggiamento, materiali e vettovagliamento per il campeggio ed il tempo libero, materiale didattico, articoli di cartoleria, libri ed altre pubblicazioni a stampa o di altro genere, inclusi audiovisivi e supporti informatici e quant'altro possa ritenersi necessario ed utile;
- 2) attività editoriale (esclusa l'edizione di giornali quotidiani) in

particolare per l'area giovani e scout;

3) stampa e diffusione di riviste e quaderni divulgativi sull'attività e sul metodo scout;

4) gestione di immobili e terreni per campeggio prevalentemente per attività scout;

5) gestione di immobili per lo svolgimento dell'attività educativa sia per ragazzi che per adulti;

6) sostenimento delle spese necessarie per la gestione dei beni immobili e terreni di cui sopra;

7) arredamenti ed attrezzature;

8) gestione di centri vacanza, corsi di formazione per giovani ed adulti;

9) gestione di campeggi, ostelli, e altre attività di tipo alberghiero per agevolare il turismo giovanile e l'ospitalità di giovani, scout in particolare, nonché l'organizzazione e la gestione di corsi nelle materie di cui sopra;

10) organizzazione di viaggi per la partecipazione ad attività organizzate nello spirito scout in Italia e all'estero;

11) organizzazione di eventi musicali, teatrali, sportivi in stile scout;

12) tutto ciò che possa ritenersi necessario per la promozione della cultura della pace e della solidarietà ivi compresa la promozione di borse di studio e rimborsi spese per la partecipazione ad attività scout in Italia e all'estero;

13) promozione e vendita di prodotti equo-solidali;

14) scambi con altre associazioni scoutistiche europee e mondiali;

15) tutto ciò che possa ritenersi necessario o utile allo scopo di promuovere, intraprendere, affiancare e dare continuità a tutte le iniziative di carattere formativo, culturale, sportivo e ricreativo che in qualsiasi modo possano contribuire ad agevolare e diffondere l'attività educativa dello scoutismo.

A tale scopo la Cooperativa potrà:

a) intraprendere attività atte a procurare lavoro;

b) assumere la concessione in appalto di lavori, servizi, forniture dallo Stato, da Enti pubblici e da privati;

c) organizzare e gestire corsi di formazione e aggiornamento professionale a favore dei soci e non soci;

d) prestare servizi di assistenza ad anziani ed invalidi e nei settori scuola e ambiente;

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:

1) svolgere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;

2) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla realizzazione degli scopi sociali anzidetti;

3) partecipare a licitazione e a trattative private, nonché a gare d'appalto purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente;

4) aderire e partecipare all'attività di Associazioni, Federazioni, Enti, organismi economici e consortili, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli Enti cui la società aderisce;

6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci svolgendo attività, disciplinata da apposito regolamento interno, di raccolta del risparmio dei soci stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;

7) predisporre tutte le iniziative di natura culturale, sociale, sportiva,

turistica e ricreativa necessarie a raggiungere, direttamente o indirettamente, gli scopi sociali; costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile;

8) promuovere la costituzione di cooperative fornendo alle stesse la necessaria assistenza;

9) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n.59 del 31.1.1992 ed eventuali norme modificative ed integrative;

10) presentare progetti in partnership con l'AGESCI o con altre associazioni per richiesta di contributi pubblici o gestione di servizi pubblici;

11) la società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, potrà estendere anche a terzi non soci la vendita di beni e servizi della propria attività.

### **TITOLO III SOCI**

#### ART. 6 - SOCI

6.1 Il numero dei soci é illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci operatori le strutture e le ripartizioni territoriali dell'AGESCI, rispettivamente nelle persone dei loro rappresentanti pro tempore o di altre persone espressamente incaricate, nonché i singoli soci dell'AGESCI purché regolarmente censiti ed in possesso dei requisiti di legge o anche altre persone che siano conosciute come simpatizzanti o comunque portatrici dei principi e valori che animano l'AGESCI stessa o che comunque non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa e dell'AGESCI.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

#### ART. 7 - SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI

7.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società a responsabilità limitata.

7.2 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto é disciplinato dagli articoli 2437 c.c. e seguenti.

#### ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1 Chi desidera diventare socio della cooperativa deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo. La domanda deve contenere:

- se si tratta di persona fisica, l'indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale; se si tratta di ripartizioni territoriali dell'AGESCI o di altri enti giuridici, l'esatta denominazione, il domicilio ai fini delle comunicazioni, il codice fiscale dell'ente socio o in difetto del suo legale rappresentante pro-tempore;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'eventuale soprapprezzo determinato dall'Assemblea su proposta degli Amministratori;

- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

8.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli

Amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

8.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli Amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

8.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

8.5 L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### ART. 9 - QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge.

#### ART. 10 - CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

10.1 La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori.

10.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata A.R., indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. In ogni caso il subentrante deve possedere i requisiti richiesti dal presente statuto.

10.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

#### ART. 11 - VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

#### ART. 12 - RECESSO

12.1 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione-quota in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

-negli

12.2 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 2532 c.c.. La delibera che ammette il recesso deve essere annotata sul libro dei soci.

#### ART. 13 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

13.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal Regolamento (se approvato) o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma;
6. quando si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della cooperativa.

13.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli Amministratori e annotata sul libro dei soci.

13.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'art.15 seguente.

#### ART. 15 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto previsto dall'art. 2535 c.c..

#### ART. 16 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEGLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

#### ART.17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo soprapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 8.3;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento ai sensi dell'art. 2514 c.c..

#### ART. 18 - CAPITALE SOCIALE

18.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale

ciascuna non inferiore a euro venticinque (Euro 25,00).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'Atto Costitutivo.

18.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 C.c. e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli Amministratori.

18.3 Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

18.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464 c.c..

18.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'Organo Amministrativo, e nel caso di inerzia di quest'ultimo, il Collegio Sindacale se nominato, deve senza indugio convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'Assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea perché i soci possano prenderne visione. Nell'Assemblea gli Amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite risultanti dal bilancio.

18.6 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale di cui al punto 18.5, questo viene completamente eroso, gli Amministratori devono, senza indugio, convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

#### ART. 19 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
  - b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
  - c) un'eventuale quota, quale dividendo ai soci, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata in misura non superiore al limite massimo previsto dalla legge;
  - d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari, quale dividendo, in misura non superiore ai 2 punti rispetto al limite massimo per i dividendi;
  - e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
  - f) quanto residua, alla riserva straordinaria e/o alla riserva indivisibile.
- In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

#### ART. 20 - DIVIETI

E' fatto divieto alla cooperativa di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

#### ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

21.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

21.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo, la destinazione degli utili non assegnati.

## **TITOLO V ORGANI SOCIALI**

### ART. 22 - ASSEMBLEA

22.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo e purché in Italia.

22.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 giorni, quando particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

22.3 L'Assemblea ordinaria:

-approva il bilancio;

-nomina e revoca gli Amministratori e, quando previsto, nomina i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

-determina l'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

-delibera sulla responsabilità degli Amministratori e, se nominati, dei Sindaci;

-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli Amministratori;

-approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

22.4 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

22.5 L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera o telegramma inviati personalmente a ciascun Socio o rappresentante designato, e da esporre nella sede sociale, nelle eventuali sedi secondarie o filiali e nella segreteria della sede territoriale dell'Associazione alla quale la cooperativa fa riferimento. La convocazione potrà essere effettuata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica purché ci sia la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio, nonché tramite la materiale consegna dell'avviso con relativa firma per ricevuta. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

22.6 In mancanza delle formalità indicate nel punto 23.5, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e

partecipa la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo, se nominati, non presenti.

22.7 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità degli stessi e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera a norma di legge su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

22.8 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che sarebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

22.9 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei presenti.

22.10 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute.

I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in Assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.

In ogni caso i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non danno diritto di voto.

22.11 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo, se nominati, o ai dipendenti della società non soci, né alle società da essa controllate o ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti di queste.

22.12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in caso di sua assenza o impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario anche non socio per la redazione del verbale e se nel caso due scrutatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

I verbali dell'Assemblea straordinaria saranno redatti da un Notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime, a



scelta del Presidente.

Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa ed hanno luogo a scrutinio segreto. 22.13 A tutte le Assemblee dei Soci devono essere invitati i due Responsabili del Comitato Regionale Lombardo dell'AGESCI, che possono presenziare senza diritto di voto qualora non soci.

#### ART. 23 - ORGANO AMMINISTRATIVO

23.1 L'amministrazione ordinaria e straordinaria della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove ovvero da un Amministratore Unico. All'atto della nomina l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. Gli amministratori sono scelti tra i soci o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

23.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun Amministratore può essere rieletto.

23.3 L'Assemblea anche nel corso del mandato può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sempre entro il limite di cui al punto 23.1 provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

23.4 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 c.c. comma 4 e dall'articolo 2544 c.c. comma 1.

23.5 Se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, il Consiglio deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del sostituto. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da almeno 5 consiglieri si applica il meccanismo della cooptazione secondo quanto previsto dall'art. 2386 c.c. primo comma.

23.6 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; la presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consigliere deve astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali egli sia personalmente interessato o vi siano interessati suoi parenti od affini fino al terzo grado. Tali deliberazioni, come pure quelle riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente

interessati i dipendenti della Società, possono essere votate a voto segreto. Alla seduta del Consiglio possono essere invitati a riferire, se nominati, i direttori dei negozi, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. Devono essere invitati i due Responsabili del Comitato Regionale Lombardo dell'AGESCI che possono presenziare senza diritto di voto qualora non consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

#### ART. 24 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, al Vice Presidente ovvero all'Amministratore Unico. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente. Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato ai sensi del punto 23.4 nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

#### ART. 25 - COLLEGIO SINDACALE

25.1 Così come consentito dall'art. 2543 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria solo nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. Quando nominato, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il Presidente. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

25.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

25.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo o contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso il Collegio Sindacale, in deroga a quanto previsto al punto 25.2, è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

25.4 E' tuttavia facoltà dell'Assemblea nominare un Revisore Contabile, con i requisiti di cui sopra, a cui affidare il controllo contabile.

25.5 Ai fini della nomina del Collegio Sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

I tre Sindaci effettivi e i due supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

### **TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE**

ART. 26 - PRINCIPI DI MUTUALITA'

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono di fatto essere osservati.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI E SCIoglimento

26.1 In caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

26.2 L'intero patrimonio sociale sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al primo comma lettera c) dell'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

26.3 Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono in quanto applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di cooperazione con particolare riguardo alla Legge n. 59/92."